

DISCIPLINARE PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI URBANE ADOTTATE.

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto del presente disciplinare è l'adozione, **in forma volontaria e gratuita** di aree destinate a verde pubblico ricadenti nel territorio del Comune di Villaricca da parte di singoli cittadini, condomini, scuole, associazioni, comitati, parrocchie, scuole o di altri soggetti privati che abbiano interesse. La finalità della presente manifestazione di interesse è quella di individuare i soggetti che si rendano disponibili ad adottare, **in forma volontaria e gratuita**, la custodia "attiva" delle aree verdi. Gli interventi ammessi sono quelli disciplinati dal Regolamento approvato con verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria n.12 del 19.11.2021, con i poteri del Consiglio Comunale. La custodia delle aree non potrà in alcun caso comportare limitazioni all'accesso, all'uso ed alla fruizione delle stesse. Le aree a verde devono mantenere le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

L'affidamento non prevede per l'affidatario alcun vantaggio economico e/o rimborso a qualsiasi titolo da parte dell'Amministrazione.

Le forme di collaborazione con l'Amministrazione Comunale sono le seguenti:

- progettazione e realizzazione o riqualificazione di aree verdi, previo accordo con l'Amministrazione Comunale;
- manutenzione e gestione ordinaria dell'area assegnata;
- piantumazione, previo accordo con gli uffici comunali;

Art. 2 – AREE ADOTTABILI

Le aree a verde si intendono appezzamenti di terreno di varie dimensioni nella disponibilità del Comune, come ad esempio: aree verdi, aiuole nei pressi di parcheggi, dei condomini e dei locali pubblici, le rotatorie.

All'interno dei parchi pubblici, è possibile prendersi cura in particolare: di arredi urbani, quali panchine, aree giochi, aree cani, attrezzature sportive ecc. E' possibile definire forme di collaborazione per l'adozione di cure specifiche da somministrare ad alberi di interesse.

Art. 3 – CRITERI DELLA SELEZIONE

La richiesta di adozione da parte dei soggetti interessati sarà istruita dall'Area Tecnico-manutentiva che, inoltre, verificherà l'idoneità dei richiedenti e la fattibilità del progetto presentato, (acquisendo se del caso il parere della Polizia Municipale per gli aspetti legati alla sicurezza stradale).

Per aree di particolare rilevanza, l'Amministrazione si riserva di procedere mediante bando o Avviso pubblico.

Nel caso in cui per una medesima area vi sia il concorso di più richieste, il responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva opererà una scelta secondo i sottoelencati criteri di precedenza di cui all'**art.5** del succitato **Regolamento Comunale**:

1 – Valutazione della proposta di massima compatibilità con l'arredo urbano esistente, livello qualitativo e modalità di gestione dell'intervento;	Massimo 40 punti
2 – vicinanza dell'area richiesta alla sede del richiedente;	Massimo 35 punti.
3 – struttura e risorse messe a disposizione del richiedente nonché personale coinvolto nell'iniziativa:	Massimo 25 punti. Oltre le 10 persone 25 punti; fino a 8 persone 15 punti; fino a 5 persone 10 punti.

Nel caso di parità di punteggio, si procederà mediante sorteggio.

Per la scelta di eventuali sponsor e la disciplina dei rapporti di sponsorizzazione si rinvia allo specifico Regolamento Comunale, approvato con Delibera n. 31 del 30.04.2013.

In caso di valutazione tecnica positiva, l'Ufficio Tecnico approva il progetto e lo schema di accordo collaborazione/contratto di sponsorizzazione predisposto sulla base degli schemi di tipo di cui all'art.4 del vigente Regolamento comunale, che regola nello specifico i singoli aspetti legati alla gestione nonché le eventuali forme di concorso concesse dall'Amministrazione Comunale ai privati cittadini e alle associazioni. L'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione/contratto di sponsorizzazione, in collaborazione con l'Ufficio Contratti.

Il presente bando cui fa riferimento questo disciplinare non costituisce proposta contrattuale e non vincola l'Amministrazione a procedere ad uno specifico affidamento. L'Amministrazione altresì si riserva di effettuare ogni più ampia verifica si ritenesse necessaria e di richiedere ulteriore documentazione integrativa sulle proposte pervenute.

Nel caso pervenisse una sola richiesta, perché ritenuta idonea e valutata la sussistenza dei requisiti soggettivi e professionali richiesti, il Comune di Villaricca procederà all'affidamento in via diretta.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso e a suo insindacabile giudizio, decidere la non assegnazione.

ART 4– DURATA

La concessione ha durata quinquennale con possibilità di disdetta da parte dei concessionari da comunicarsi con sei mesi di anticipo. Entro tre mesi dalla scadenza i concessionari possono chiedere il rinnovo della concessione per il successivo quinquennio.

ART 5 - ESCLUSIVITÀ

L'area assegnata in gestione deve essere gestita direttamente e con continuità dal concessionario e non può essere affidata, a qualsiasi titolo a soggetti terzi, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo di collaborazione/contratto di sponsorizzazione in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

ART 6 - PUBBLICITÀ

Gli accordi di collaborazione ed i contratti di sponsorizzazione saranno pubblicizzati sul sito web del Comune.

Per i privati cittadini e le associazioni, l'Amministrazione Comunale può prevedere l'apposizione di una targa personalizzata finalizzata al riconoscimento dell'attenzione dei cittadini alla tutela dell'ambiente urbano.

Gli sponsor possono promuovere la loro immagine con il posizionamento nell'area assegnata di cartelli pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni definite nel contratto di sponsorizzazione, di cui al regolamento comunale sulle sponsorizzazioni.

ART 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

I soggetti assegnatari si impegnano a realizzare gli interventi a loro spese e con continuità, prestando la loro opera in conformità a quanto stabilito nell'accordo di collaborazione. Qualsiasi variazione dell'impianto originario dei luoghi dovrà essere autorizzato, secondo i casi, dai competenti Uffici comunali. Tutte le opere di miglioria apportate dal concessionario, al termine del contratto tornano in proprietà al Comune.

In relazione alla specificità del singolo intervento, l'accordo di collaborazione/contratto di sponsorizzazione potrà prevedere oneri a carico del soggetto assegnatario e potrà disciplinare gli aspetti legati alle coperture assicurative.

Tutte le spese, imposte, tasse eventualmente dipendenti e conseguenti alla formalizzazione dell'accordo di collaborazione sono a carico dell'Amministrazione Comunale, salvo quanto diversamente previsto dalla specifica normativa fiscale o diverso accordo tra le parti. Per quanto riguarda i contratti di sponsorizzazione, le predette spese sono ripartite in ugual misura tra le parti mentre resta a carico dello sponsor ogni imposta conseguente o canone, o imposta, se ed in quanto dovuti.

L'assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto dell'intervento ai soggetti (Comune o ditte) che erogano servizi pubblici, per la manutenzione dei relativi servizi. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

L'assegnatario si assume la responsabilità per danni, a persone o cose imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione dell'accordo di collaborazione, sollevandone contemporaneamente il Comune.

L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche. Gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete sono a totale carico del soggetto assegnatario, salvo il caso di realizzazione di nuove aree verdi pubbliche della superficie minima di 300 mq.

Eventuali opere realizzate sull'area da parte del soggetto assegnatario, allo scadere dell'accordo di collaborazione, rimarranno di proprietà comunale senza che l'assegnatario possa pretendere indennizzo alcuno.

ART 8-VIGILANZA

La vigilanza sulla buona esecuzione dell'intervento competono all'Ufficio Tecnico Comunale.

Nell'accordo di collaborazione potranno essere previste le scadenze e le forme di tali controlli. Nel caso in cui venissero riscontrati casi di negligenza o di gestione non conforme a quanto stabilito nell'accordo di collaborazione, il responsabile del servizio inoltrerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune azioni correttive che dovranno essere realizzate entro 15 gg dalla contestazione stessa.

L'assegnatario dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o la sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate, con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell'ufficio, ad eccezione eventualmente delle piante donate dall'assegnatario. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, l'area sarà resa comunque agibile, previo accordo tra il Comune ed il soggetto assegnatario.

ART 9 - REVOCA – FURTO, DANNI E INFORTUNI

Il Comune a proprio giudizio discrezionale, a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area, può interrompere la gestione di uno o più interventi programmati con preavviso di 30 gg., salvo i casi di urgenza.

L'assegnazione sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario nei seguenti casi:

se l'area non è mantenuta secondo gli accordi assunti e comunque non risulti in buono stato; quando venga inibito, o comunque ostacolato, con qualsiasi modalità, l'uso da parte del pubblico.

Nei casi di cui sopra, la risoluzione opera immediatamente, e avverrà con apposito atto del Responsabile dell'Area Tecnico – Manutentivo, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà richiedere indennizzo nelle forme di legge.

L'area revocata o rilasciata rientra nella piena disponibilità comunale.

L'Amministrazione Comunale non risponde di furti, atti vandalici, danni per eventi naturali ed incidenti che si possono verificare.

Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, la pattuizione si intenderà immediatamente decaduta ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone eventualmente il costo alla controparte.

L'assegnazione dell'area potrà essere inoltre revocata per motivi di carattere generale definiti dall'Amministrazione Comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazioni degli strumenti di programmazione o altri casi di pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella piena disponibilità comunale.

L'Amministrazione Comunale non risponderà di furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni ed incidenti che si possano verificare.

Per tutto quanto non compreso nel presente Disciplinare, si rimanda a quanto stabilito dalla legge, nell'atto di assegnazione e nell'accordo di collaborazione/contratto di sponsorizzazioni.

Il Responsabile del Settore IV

Arch. Teresa Aliperti